

COMUNE DI GROSOTTO

ALLEGATO ENERGETICO

AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI GROSOTTO

Indice

1	INTRODUZIONE.....	3
1.1	MIGLIORAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI.....	4
1.2	VALORIZZAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI.....	4
2	REQUISITI NORMATIVI.....	4
2.1	Premessa	4
2.2	METODOLOGIA DI CALCOLO	5
2.2.1	Isolamento termico ad alte prestazioni dell'involucro edilizio per gli edifici esistenti	5
2.2.2	Installazione di caldaie a basse emissioni inquinanti (LOW Nox).....	6
2.2.3	Predisposizione per impianto centralizzato / installazione impianti solari fotovoltaici per i nuovi edifici.	6
2.2.4	Contabilizzazione individuale del calore.....	6
2.2.5	Risparmio idrico.....	6
3	AREE TEMATICHE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
4	ATTIVITA' DI CONTROLLO	7
4.1	ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN FASE DI PROGETTAZIONE.....	7
4.2	ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	7
4.3	ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN FASE ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	8
5	DESTINAZIONI D'USO.....	9

1 INTRODUZIONE

Lo scopo del presente allegato energetico, al regolamento edilizio comunale, è quello di far adottare al singolo committente, all'impresa e al professionista, operante nel settore dell'edilizia civile e pubblica, le più idonee tecniche costruttive, atte ad assicurare un risparmio energetico, un uso razionale dell'energia e a favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti.

Le disposizioni riportate nel presente allegato energetico si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso dell'art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di:

- a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
- b) opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, compresi le installazioni di nuovi impianti in edifici esistenti;
- c) tutti gli interventi di ampliamento di edifici esistenti con esclusione dei soli ampliamenti finalizzati alla costruzione di nuovi servizi igienici in edifici esistenti;

ai fini di:

- conseguire il contenimento dei consumi di energia negli edifici, attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri edilizi e degli impianti termici;
- ridurre i consumi di energia di origine fossile attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia;
- migliorare le condizioni di sicurezza, il benessere abitativo e la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia;
- promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di diagnostica energetica, analisi economica, progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Sono, invece, escluse dall'applicazione delle presenti disposizioni le seguenti categorie di edifici e di impianti:

- a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il codice di beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Gli obiettivi del presente allegato energetico sono:

- a) migliorare le caratteristiche termofisiche degli involucri edilizi in ordine alle dispersioni di calore;
- b) migliorare l'efficienza degli impianti tecnologici asserviti agli edifici, riducendo al minimo le perdite di produzione, distribuzione, emissione e regolazione del calore;
- c) valorizzare l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda ad uso domestico e sanitario;
- d) promuovere la realizzazione di diagnosi energetiche dei sistemi edificio-impianto;
- e) promuovere la termoregolazione degli ambienti riscaldati e la contabilizzazione individuale del calore;

1.1 MIGLIORAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI.

Allo scopo di realizzare il miglioramento termico degli edifici, occorre che gli edifici e gli impianti di nuova costruzione e gli edifici e gli impianti ristrutturati siano concepiti e realizzati in modo da consentire il contenimento del consumo di energia primaria per il riscaldamento invernale e per la climatizzazione estiva, intervenendo sull'involucro edilizio, sul rendimento dell'impianto di riscaldamento e sull'impianto di climatizzazione estiva, favorendo gli apporti energetici gratuiti nella stagione invernale e limitando il surriscaldamento nella stagione estiva.

Pertanto, per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni totali degli edifici, si applica il Decreto legislativo 192/2005 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) aggiornato dal D.Lgs 311/106 nonché la DGR 5773/2007 della Regione Lombardia e s.m.i.

1.2 VALORIZZAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI.

Al fine di limitare le emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti, oltre che di ridurre i consumi di energia, per gli edifici di proprietà privata qualunque sia la loro destinazione d'uso e per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, è verificata in via prioritaria l'opportunità di ricorso a fonti di energia rinnovabile o assimilata, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica o relativi al ciclo di vita degli impianti.

E' inoltre obbligatorio progettare e realizzare l'impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (rif. art. 6.5 D.G.R. n. 8/8745).

2 REQUISITI NORMATIVI

2.1 Premessa

I requisiti a cui devono rispondere gli edifici e gli impianti sono i requisiti di prestazione energetica richiesti dal Decreto Legislativo 192/05 e s.m.i. e dalla Delibera di Giunta Regionale n.VIII/5773 e s.m.i

A titolo di chiarimento si riportano i principali requisiti a cui devono rispondere gli edifici e gli impianti alla data di approvazione del regolamento edilizio.

- a) nel caso di edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o ristrutturazione e di ampliamenti volumetrici, con la sola esclusione di quanto specificato al precedente punto 1), occorre garantire che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento, nel corso di un anno, rispetti i valori limite riportati nelle tabelle A.1.1. — A.1.2.della DGR 8/8745 del 22 dicembre 2008.
- b) nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che, coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell'edificio a cui l'impianto è asservito, la trasmittanza termica non deve superare i valori limite riportati nella tabella A.3, di cui all'allegato A della D.G.R. N. VIII/5773/2007:

Zona climatica	Strutture			
	Opache verticali	Opache orizzontali o inclinate		Chiusure trasparenti comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti verso locali a temperatura non controllata o verso l'esterno	
D	0,36	0,32	0,36	2,4
E	0,34	0,30	0,33	2,2
F	0,33	0,29	0,32	2,0

Tabella A.3 - Valori limite della trasmittanza termica espressa in W/m^2K .

- c) Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici, occorre verificare limitatamente alle strutture edilizie oggetto di intervento, il rispetto di quanto indicato al precedente punto b), considerando per le superfici opache un incremento del 30% dei valori limite di trasmittanza termica verso ambienti a temperatura non controllata.
- d) I requisiti degli impianti per la climatizzazione invernale ovvero per il solo riscaldamento ambientale e per la produzione di acqua calda sanitaria sono quelli specificati nell'art.6 del DGR 8/8745 del 22 dicembre 2008.

2.2 METODOLOGIA DI CALCOLO

Le verifiche per il soddisfacimento dei requisiti minimi devono essere eseguite considerando il D.Lgs 192/05 s.m.i. e rispettando le disposizioni riguardanti la metodologia di calcolo cui alla D.G.R. n.VIII/5773 del 31.10.2007 e successive modifiche.

A chiarimento di quanto indicato nei punti di cui sopra, riportiamo di seguito, per gli interventi più frequenti i seguenti chiarimenti:

2.2.1 Isolamento termico ad alte prestazioni dell'involucro edilizio per gli edifici esistenti

Negli interventi edilizi su edifici esistenti (ad esclusione di immobili industriali o artigianali a "tipologia capannone" o equivalenti, destinati a lavorazioni industriali o artigianali di tipo tradizionale) che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni, è fatto obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un valore di trasmittanza termica U (valore medio del vetro con telaio), non superiore a quello previsto dall'allegato A tabella A.3, della D.G.R. N.VIII/5773.

I valori della trasmittanza dovranno essere dimostrati mediante calcolo come da norma UNI EN 10345, oppure da certificati di prova da parte di Enti accreditati, tipo l'Istituto Giordano o il Consorzio Legno.

Negli interventi edilizi su edifici esistenti, che prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento del manto di copertura, ivi compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, nel caso in cui il tetto sia a copertura di piani abitati o destinati ad uso abitativo oppure con altezze interne coerenti con i requisiti di abitabilità, è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza termica equivalente U tra l'ultimo piano abitabile e lo spazio esterno non superiore a quello previsto dall'allegato A tabella A.3, della D.G.R. N.VIII/5773.

I valori della trasmittanza dovranno essere dimostrati mediante calcolo, come da norma UNI EN 832.

Negli interventi edilizi su edifici esistenti, che prevedano la realizzazione del sistema a cappotto su tutte le pareti perimetrali dell'edificio, è fatto obbligo garantire alla parete una trasmittanza termica equivalente U non superiore a quello previsto dall'allegato A tabella A.3, della D.G.R. N.VIII/5773.

I valori della trasmittanza dovranno essere dimostrati mediante calcolo come da norma UNI EN 832.

I limiti di trasmittanza termica, dettati dal presente articolo, sono quelli di cui all'allegato A tabella A.3 della normativa vigente in materia D.G.R. N. VIII/5773, salvo indicazioni più restrittive che potranno essere apportate dalla Regione Lombardia o perché sancite da una normativa sovraordinata D.Lgs.192/05 s.m.i.

2.2.2 Installazione di caldaie a basse emissioni inquinanti (LOW Nox)

In tutti i casi di sostituzione del generatore di calore o del bruciatore o di nuovo impianto, è fatto obbligo di utilizzare generatori di calore con bruciatori ad emissioni di Nox minore di 120 mg/KWh, se alimentati a gasolio e minori di 80 mg/KWh, se alimentati a metano o GPL.

2.2.3 Predisposizione per impianto centralizzato / installazione impianti solari fotovoltaici per i nuovi edifici.

Ad integrazione della normativa sovraordinata in materia, D.Lgs. 192/05 e s.m.i., è inoltre obbligatorio che tutti i nuovi edifici o integralmente ricostruiti a carattere residenziale debbano prevedere almeno:

- la realizzazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria qualora il numero di unità abitative sia superiore a quattro.;
- l'installazione di un impianto fotovoltaico dimensionato per il rispetto delle produzioni minime richieste dalle norme in vigore.

2.2.4 Contabilizzazione individuale del calore

Si rimanda a quanto indicato nella D.G.R. IX/2601 del 30/11/2011 art. 10.1.

2.2.5 Risparmio idrico

Tutti i nuovi edifici (o integralmente ricostruiti o oggetto di ristrutturazione generale con o senza ampliamenti) a carattere residenziale e terziario devono prevedere l'utilizzo di sistemi individuali per ogni singola unità immobiliare di contabilizzazione del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi relativi vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da singola unità immobiliare.

E' fatto inoltre obbligo di dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi per il contenimento dei consumi idrici:

- per le destinazioni d'uso non residenziali: temporizzatori che interrompono il flusso dopo un tempo predeterminato;
- per tutte le destinazioni d'uso: sciacquone per wc a due livelli o con tasto di fermo per graduazione continua (un dispositivo comandabile manualmente, che consenta in alternativa: la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua scaricata; la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 lt e il secondo compreso tra 5 e 7 lt).
- sono vietati gli sciacquoni a rubinetto;

Inoltre per tutte le destinazioni sono raccomandati sistemi installati in rubinetti e docce che mantenendo o migliorando le caratteristiche del getto d'acqua riducano il flusso da 15-20lt/min a 7-10 lt/min.

Quest'ultima disposizione si applica obbligatoriamente a tutti gli edifici pubblici.

E' inoltre consigliata, ove possibile, l'adozione di miscelatori, dotati di limitatore meccanico di portata.

Per gli edifici esistenti, i provvedimenti di cui sopra si applicano nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, che interessino i servizi igienici.

3 ATTIVITA' DI CONTROLLO

Sono previsti controlli a campione per tutti i tipi di interventi eseguiti su edifici o impianti i cui requisiti di prestazione energetica rientrano tra quelli previsti dalle norme.

L'attività di controllo verrà eseguita da parte dell'UTC competente o da parte di tecnici esterni incaricati e si articolerà in tre fasi:

- progettazione;
- esecuzione dei lavori;
- ultimazione dei lavori.

3.1 ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN FASE DI PROGETTAZIONE.

Tale attività consiste nel procedere alla verifica degli elaborati tecnici di progetto e di conseguenza nell'accertarne la rispondenza con i dati riportati nella relazione di calcolo sul risparmio energetico redatta nel rispetto delle norme in vigore (D.lgs.311/06 e D.G.R. n.5773 del 30/10/2007 e successive modifiche).

A tale specifico riguardo, per tutti gli interventi edilizi non esclusi dall'applicazione delle norme di cui al presente " allegato energetico", unitamente alla presentazione di progetto edilizio, è disposta la consegna, in duplice copia a cura del richiedente il P.C. o del sottoscrittore la D.I.A. o la S.C.I.A., della seguente documentazione tecnica a firma di professionista abilitato:

- relazione tecnica che attesti le verifiche prestazionali ai requisiti cogenti e/o raccomandati relativi all'oggetto di intervento, allegandovi apposita documentazione attestante la conformità dei calcoli alle norme di riferimento. È inoltre prevista la consegna, in duplice copia, della relazione tecnica, come definita dall'Allegato B del D.G.R. N. VIII/8745 e s.m.i.,
- elaborati tecnici progettuali costituiti da:
 1. piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali;
 2. prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare (completi di documentazione relativa alla marcatura CEE);
 3. elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari;
 4. schemi funzionali degli impianti;
 5. tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e massa efficace dei componenti opachi dell'involucro edilizio;
 6. tabella con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio e loro permeabilità dell'aria.

La documentazione di cui sopra costituirà parte essenziale ed integrante del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, D.I.A., S.C.I.A.) con contenuti prescrittivi alla cui osservanza il titolare, il direttore lavori e l'impresa esecutrice saranno tenuti.

3.2 ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

Alla presentazione della denuncia di Inizio Lavori ovvero alla presentazione della S.C.I.A è fatto obbligo di presentare la nomina del certificatore energetico regolarmente iscritto all'elenco regionale dei certificatori energetici.

Il competente Servizio Tecnico Comunale potrà svolgere in fase di esecuzione lavori attività di controllo.

Tale attività consisterà nel condurre una serie di verifiche in cantiere, preventivamente programmate e concordate con l'impresa esecutrice dei lavori, al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali, degli impianti, delle apparecchiature etc a quelle dichiarate e utilizzate nella relazione di calcolo sul risparmio energetico. Altresì, il controllo in cantiere si estende anche alla verifica della corretta esecuzione dei lavori, accertando che gli stessi siano stati realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dalle ditte fornitrici.

Ove venga accertata una situazione di inosservanza rispetto alle previsioni di cui alla relazione tecnica ed elaborati di cui al precedente punto 3.1. e quindi di inosservanza rispetto ai contenuti prescrittivi del relativo titolo abitativo edilizio e, pertanto, di difformità rispetto al medesimo, il competente dirigente o responsabile del servizio tecnico ordinerà l'immediata sospensione dei lavori a mente dei disposti di cui all'art.27, comma 3, del D.P.R. 380\01 e ss.mm.ii.

3.3 ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN FASE ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, in duplice copia,:

1- il fascicolo tecnico (as-built), in cui vengano riportate le principali schede tecniche dei materiali, impianti, apparecchiature etc, che sono state impiegate nel corso dei lavori per ottemperare alle norme riguardanti il risparmio energetico.

2-una relazione asseverata con allegata documentazione fotografica, comprovante la corretta esecuzione dei lavori durante le sue diverse fasi e asseverata dal Direttore dei lavori o persona nominata ad inizio lavori atta a verificare la corretta esecuzione delle opere come da progetto energetico presentato in sede di richiesta di Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività.

Si evidenzia che:

-la dichiarazione di fine lavori è inefficace se non accompagnata dalla predetta asseverazione.

-ai fini di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati, all'atto della sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica da eseguirsi a fine lavori, devono dichiarare: nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e di realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

-qualora in corso d'opera si necessitasse di apportare modifiche a quanto dichiarato nelle relazioni tecniche di dettaglio, è fatto obbligo di allegare alla documentazione tecnica la nuova relazione, come definita dall'Allegato E del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e le nuove relazioni tecniche di dettaglio attestanti la conformità dell'intervento, che andranno a sostituirsi a quelle presentate in Comune unitamente alla richiesta di Permesso di costruire e/o DIA e/o di altra comunicazione/documentazione prevista dalla normativa vigente;

-ai fini dell'ottenimento dell'abitabilità/agibilità dell'edificio, è quindi necessario presentare in Comune copia dell'Attestato di certificazione energetica, redatto secondo le suddette modalità e quanto indicato dal D.G.R. N. VIII/8745 e s.m.i., unitamente alla documentazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i ai sensi del DM 26/06/2009;

-una copia della documentazione, di cui ai punti precedenti, e dell'attestato di certificazione energetica è conservata dal Comune, anche ai fini degli accertamenti futuri da parte del suo personale o da parte della Regione, o da chi ne ha titolo secondo quanto definito dalla legislazione vigente;

-il Comune dispone annualmente accertamenti e ispezioni a campione, anche in corso d'opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità della

documentazione presentata, dell'attestato di certificazione energetica e della conformità delle opere realizzate rispetto alla documentazione progettuale presentata. A tale scopo il Comune può richiedere la consegna della documentazione anche secondo modalità telematiche.

4 DESTINAZIONI D'USO

Ai fini dell'applicazione dei requisiti previsti dal presente allegato, per quanto riguarda gli ambiti di applicazione (destinazione d'uso degli edifici), si fa riferimento alle destinazioni d'uso previste dal D.P.R.412/93, riportate di seguito.

Secondo la classificazione adottata, gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:

E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;

E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;

E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;

E.6 (2) palestre e assimilabili;

E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete

5 SANZIONI

L'accertata inosservanza delle previsioni di cui alla relazione tecnica ed elaborati di cui al precedente punto 3.1. e quindi di inosservanza rispetto ai contenuti prescrittivi del relativo titolo abitativo edilizio e, pertanto, di difformità rispetto al medesimo, verrà ricondotta, fatto richiamo ai disposti di cui all'art.54, comma 3, della legge regionale 11.03.2005 n. 12 e ss.mm.ii, a situazione di " parziale difformità " e assoggettata ai provvedimenti di cui all'art.34, comma 1, del D.P.R. 380\01 e ss.mm.ii.